FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping - Commissione Tesseramenti - Commissione Vertenze Economiche - Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 agosto 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIO CATANIA SPA AVVERSO L'ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. GIANVITO PLASMATI SEGUITO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010 - Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF dell'1.7.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DAL CALC. PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON IL CALCIO CATANIA S.P.A. IN DATA 31.8.2007 CON VALIDITÀ FINO AL 30.6.2011 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010).

ORDINANZA

La C.G.F., riservato ogni provvedimento, dispone accertamento mediante perizia calligrafica in ordine alla firma disconosciuta dal calciatore, apposta sul contratto tipo 2007/2008 in data 31.8.2007, scadente il 30.6.2011, intercorso tra il Calcio Catania S.p.A. ed il calciatore Plasmati Gianvito. Manda alla Segreteria C.G.F. per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE	j
Italo Pappa	

Pubblicato in Roma il 30 agosto 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete